SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1203-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VERONESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978
(V. *Stampato n.* **1621**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge n. 145 dell'8 aprile 1954 l'Italia ratificò la Convenzione istitutiva del Centro internazionale del calcolo (IBI-ICC Intergovernmental Bureau for Informatics) adottata a Parigi dalla VI assemblea generale dell'UNESCO nel 1951. La Convenzione prevede che la sede permanente del Centro sia Roma. Nella VI legislatura il Senato approvò, il 22 maggio 1975, il disegno di legge che ratificava l'Accordo di sede sottoscritto fra il nostro paese ed il Centro internazionale il 22 marzo 1974 a Roma.

La Commissione giustizia della Camera sollevò molti rilievi critici sull'accordo, esprimendo un parere negativo circa la normativa dei privilegi e delle immunità.

In conseguenza di ciò ebbe inizio un lungo e non semplice negoziato. Durante questo periodo il Governo italiano è stato oggetto di molte critiche a livello internazionale proprio a causa della mancata definizione dell'Accordo di sede, sì che da qualche parte si è adombrata la possibilità di un trasferimento del Centro in altro paese.

Il nuovo testo dell'Accordo di sede è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1978 in accoglimento del voto espresso dalla III Commissione permanente affari esteri, che aveva anche riconosciuto ragioni di urgenza.

Il nuovo testo dell'Accordo, che recepisce i rilievi formulati in sede parlamentare, rappresenta una più precisa adesione all'articolo 11 della Convenzione di Parigi secondo il quale il Centro « gode nel territorio di ciascun Stato membro, della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità che gli sono necessari per esercitare le sue funzioni e perseguire i suoi fini ».

Rispetto all'Accordo di sede del 1974 le modificazioni più significative sono le seguenti:

1) è stato riformulato l'articolo 1 e conseguentemente soppresso l'articolo 3 del precedente testo dell'Accordo, riferentesi all'applicazione delle leggi dello Stato italiano all'interno della Organizzazione;

2) la norma riguardante l'inviolabilità dei locali (ora all'articolo 3) è stata attenuata;

3) nell'articolo 6 è stata soppressa la norma di cui alla *a*) dell'articolo 7, paragrafo 2, del precedente testo dell'Accordo, riguardante l'immunità dal sequestro del bagaglio;

4) ancora nell'articolo 6 è stata soppressa la lettera *g*) dell'articolo 7 del precedente testo, relativa all'esenzione dagli obblighi del servizio militare;

5) il beneficio dei privilegi e facilitazioni riconosciuti agli agenti diplomatici, è stato limitato al solo direttore generale ed al suo vice.

In conseguenza di queste modifiche, si invita il Senato ad approvare il presente disegno di legge di ratifica dell'Accordo di sede.

Per ciò che concerne il parere della Commissione programmazione e bilancio, la Commissione affari esteri si rimette al giudizio dell'Aula.

Al relatore sembra opportuno, infine, sollecitare il Governo, e in specie il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sotto la cui competenza di merito, nell'ambito dei rapporti scientifici internazionali, ricade il Centro:

1) a fornire periodiche notizie al Parlamento sull'attività del Centro stesso;

2) a farsi parte attiva perchè la risoluzione, adottata in sede di VIII Assemblea generale dell'IBI e che prevede un esame dell'attività del Centro per eventuali modifiche della Convenzione istitutiva, venga rapidamente attuata. Non può sfuggire ad alcuno che una Convenzione per un Centro di calcolo e di informatica, concepito e costruito negli anni cinquanta, oggi non può che risultare bisognosa di adeguati aggiornamenti negli obiettivi e necessariamente nelle strutture. Il progresso delle tecniche nello *hard-ware* e nello *soft-ware* è stato nell'ultimo ventennio impetuoso e travolgente ed ha dilatato enormemente i campi di applicazione del calcolo elettronico e dell'informatica.

VERONESI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

2 maggio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che — per evitare proroghe dei termini di utilizzo delle disponibilità iscritte nei fondi globali, quali stabiliti dalla legge n. 64 del 1955 — il primo comma dell'articolo 4 sia riformulato nel modo seguente:

« All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo ».

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.

Art. 4.

All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede, quanto a lire 6.750.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 e quanto a lire 33.200.000 mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.